Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 20 settembre 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via. del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'*Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato* - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. 1729.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Milano . . . . Pag. 4707

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. 1730.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Torino . . . . Pag. 4709

1966

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1966, n. 710.
Istituzione in Porto Principe (Haiti) di una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata e soppressione del Consolato di 2ª categoria nella stessa località. Pag. 4712

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1966, n. 711.
Autorizzazione alla Società della Scuola tecnica e professionale, con sede in Campiglia Cervo (Vercelli), ad accettare una donazione . . . . Pag. 4713

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 712.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS. della Salute, in Castelvetrano (Trapani) . . . . Pag. 4713

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 713.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, nel comune di Chioggia (Venezia) . . . . Pag. 4713

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 714.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia Madonna degli Orti con la Parrocchia di Maria SS. Assunta, nel comune di Villafranca Piemonte (Torino). Pag. 4713

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. 715.
Riconoscimento, agli effetti civili, della rettifica del decreto canonico 25 marzo 1965, relativo alle sedi delle Parrocchie di San Giuseppe e della Visitazione di Maria, nel comune di Manciano (Grosseto) . . . . Pag. 4713

DECRETO PREFETTIZIO 6 settembre 1966.
Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Novara . . . . Pag. 4713

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione al presidente del Collegio universitario di Torino ad accettare donazioni . . . . Pag. 4714

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 4714

Autorizzazione al comune di Cutrofiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 4714

Autorizzazione al comune di San Prospero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 4714

Autorizzazione al comune di Sestola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 4714

Autorizzazione al comune di Soliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 4714

Autorizzazione al comune di Crucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 4714

Autorizzazione al comune di Campogalliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 4714

Autorizzazione al comune di Camposanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 4714

Autorizzazione al comune di Castelvetro di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 4714

Autorizzazione al comune di Concordia sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 4714

Autorizzazione al comune di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4714

Autorizzazione al comune di Finale Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4714

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 4715

Autorizzazione al comune di Fiumalbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4715

Autorizzazione al comune di Frassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4715

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4715

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4715

Autorizzazione al comune di Maranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4715

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 4715

Autorizzazione al comune di Medolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4715

Autorizzazione al comune di Montecreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4715

Autorizzazione al comune di Montefiorino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4715

Autorizzazione al comune di Montese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4715

Autorizzazione al comune di Nonantola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4715

Autorizzazione al comune di Novi di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4715

Autorizzazione al comune di San Possidonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4715

Autorizzazione al comune di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4716

Autorizzazione al comune di Caprarica di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 4716

Autorizzazione al comune di Bellosguardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4716

Autorizzazione al comune di Savignano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 4716

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4716

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano di zona del comune di Cortona Pag. 4717

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Tramutola (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli Pag. 4717

Attribuzione della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Cappelle sul Tavo, Cepagatti e Cugnoli (Pescara) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli Pag. 4717

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorso per esami a ventisei posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza Pag. 4717

Ministero dell'industria e del commercio:

Concorso per esami a tre posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria Pag. 4723

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere Pag. 4728

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:

Avviso relativo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della graduatoria dei vincitori del concorso a settecentocinquanta posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Pag. 4728

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esame speciale a cinque posti nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto, riservato al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti del Ministero della difesa (Aeronautica) a disposizione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 141 Pag. 4728

Ministero della difesa: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « preparatore specializzato di laboratori tecnologici » e « collaudatore verificatore di calzature » di 1ª categoria nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima Pag. 4728

Ministero della sanità: Conclusione con esito negativo del concorso per esami a sette posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, riservato agli assistenti universitari ordinari Pag. 4723

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 234 DEL 20 SETTEMBRE 1966:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione suppletiva di un componente del Comitato nazionale per le Scienze biologiche e mediche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (« Gazzetta Ufficiale » Supplemento ordinario n. 209 del 6 agosto 1963).

(7247)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 234 DEL 20 SETTEMBRE 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Società Immobiliare Santa Trinità, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1966. — **« S.I.P. » Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, per azioni, in Torino:** 17ª estrazione prestito 6 % 1949-1974, già TETI, effettuata il 2 settembre 1966. — **« Viviana », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 agosto 1966. — **« S.I.C.R.A. » Società Inchiostri Concentrati Rotocalco ed Affini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 agosto 1966. — **« FIAT », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % 1957-1975 sorteggiate l'8 settembre 1966. — **Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana Ente morale, in Ancona:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 10 agosto 1966. — **« E.N.I. » Ente Nazionale Idrocarburi Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI-Sud 5,50 % IV e V serie ed ENI-Gela 5,50 % sorteggiate il 7 settembre 1966. — **« E.N.E.L. » Ente Nazionale per l'Energia Elettrica Compartimento di Roma:** Obbligazioni 6 %, 1949-1974, Società Romana Elettricità, sorteggiate il 5 settembre 1966. — **Cartiere di Verona, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1966. — **« La Centrale » Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1966. — **« E.N.E.L. » Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Firenze:** Obbligazioni 6 %, Selt-Valdarno 1949-1974, sorteggiate il 1° ed il 2 settembre 1966.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1729.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Milano una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale « B. Oriani » di Milano è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

addetto alla segreteria d'azienda (triennale) 2 sezioni;

addetto alla contabilità d'azienda (triennale) 2 sezioni.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie di cultura professionale (geografia economica e merceologia, nozioni elementari di diritto e di economia); materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e, l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 87.600.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO
LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 75. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « B. Oriani » di Milano

N. 2 Sezioni per addetto alla contabilità d'azienda (triennale);
N. 2 Sezioni per addetto alla segreteria d'azienda (triennale).
per complessive classi n. 12

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2 Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Segretario economo	1
4. Applicati	3
5 Magazzinieri	—
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	4
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore settimanali	306

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1730**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Torino una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale « B. L. Lagrange » di Torino è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati. Sempre dal 1° ottobre 1965 la scuola tecnica commerciale statale di Chieri e la scuola tecnica commerciale statale « Valperga di Caluso » di Torino sono trasformate in scuole professionali coordinate con l'Istituto professionale per il commercio « B. L. Lagrange » di Torino, salvo il funzionamento ad esaurimento dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

applicato ai servizi amministrativi (biennale) 2 sezioni;

addetto alla segreteria d'azienda (triennale) 3 sezioni;

addetto alla contabilità d'azienda (triennale) 2 sezioni.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; matematica; materie di cultura professionale (geografia economica e merceologia, nozioni elementari di diritto e di economia); materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e, l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 127.300.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO
LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 76. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « B. L. Lagrange » di Torino

N. 2 Sezioni per applicato ai servizi amministrativi (biennale);
N. 3 Sezioni per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 2 Sezioni per addetto alla contabilità d'azienda (triennale),
per complessive classi n. 19

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	8
3. Segretario economo	1
4. Applicati	4
5. Magazzinieri	—
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	5
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore settimanali	475

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1966, n. **710**.

Istituzione in Porto Principe (Haiti) di una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata e soppressione del Consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 2ª categoria in Porto Principe (Haiti), è soppresso.

Art. 2.

E' istituita in Porto Principe (Haiti) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1966

SARAGAT

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 109. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1966, n. **711.**

Autorizzazione alla Società della Scuola tecnica e professionale, con sede in Campiglia Cervo (Vercelli), ad accettare una donazione.

N. 711. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società della Scuola tecnica e professionale, con sede in Campiglia Cervo (Vercelli), viene autorizzata ad accettare la donazione di immobili siti in Biella, disposta in suo favore dall'ing. Livio Norzi, con atto pubblico a rogito del notaio dott. Enzo Motta di Salussola in data 16 giugno 1965, n. 172 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 40. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. **712.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS. della Salute, in Castelvetrano (Trapani).

N. 712. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mazara del Vallo in data 8 maggio 1965, integrato con due dichiarazioni del 18 novembre successivo, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria SS. della Salute, in Castelvetrano (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 49. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. **713.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, nel comune di Chioggia (Venezia).

N. 713. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chioggia in data 21 novembre 1965, integrato con dichiarazione del 25 marzo 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in borgo omonimo del comune di Chioggia (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 53. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. **714.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia Madonna degli Orti con la Parrocchia di Maria SS. Assunta, nel comune di Villafranca Piemonte (Torino).

N. 714. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 4 febbraio 1966, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia Madonna degli Orti, in Villafranca Piemonte (Torino), con la Parrocchia di Maria SS. Assunta, in contrada Tetti Mottura dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 52. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. **715.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della rettifica del decreto canonico 25 marzo 1965, relativo alle sedi delle Parrocchie di San Giuseppe e della Visitazione di Maria, nel comune di Manciano (Grosseto).

N. 715. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'amministratore apostolico di Sovana-Pitigliano in data 20 aprile 1966, relativo alla rettifica del precedente decreto canonico 25 marzo 1965 per quanto riguarda l'indicazione delle sedi delle Parrocchie di San Giuseppe, in frazione Poggio Murella del comune di Manciano (Grosseto), e della Visitazione di Maria, in frazione Poggio Capanne dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 50. — DI PRETORO

DECRETO PREFETTIZIO 6 settembre 1966.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1964, n. 46594, Div. 3/1, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 12 dicembre 1964-11 dicembre 1967;

Vista la lettera in data 31 agosto 1966, n. 2501, con la quale l'Ufficio del medico provinciale di Novara comunica che occorre sostituire il dott. Giuseppe Lombardo, già medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Eugenio Catania, medico provinciale, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Giuseppe Lombardo.

Novara, addì 6 settembre 1966

Il prefetto: TORRISI

(7090)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al presidente del Collegio universitario di Torino ad accettare donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Torino 18 maggio 1966, n 9823/1.14.6, il presidente del Collegio universitario di Torino viene autorizzato ad accettare, in nome e per conto del Collegio medesimo le seguenti donazioni:

1) donazione di L. 4.000.000 dall'Unione industriale della provincia di Torino (atto pubblico 16 aprile 1962);

2) donazione di L. 5.000.000 dall'Unione industriale di Torino (atto pubblico 26 ottobre 1964);

3) donazione di L. 4.000.000 dai signori Sacerdote Rita ved. Artom, Artom dott. Anna Maria, Montel avv. prof. Alberto e Artom avv. Gastone (atto pubblico 22 aprile 1965).

(7018)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Serramazzoni (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.658.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7231)

Autorizzazione al comune di Cutrofiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Cutrofiano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.844.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7176)

Autorizzazione al comune di San Prospero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di San Prospero (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.099.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7229)

Autorizzazione al comune di Sestola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Sestola (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.530.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7232)

Autorizzazione al comune di Soliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Soliera (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.398.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7233)

Autorizzazione al comune di Crucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Crucoli (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.622.066, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7178)

Autorizzazione al comune di Campogalliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Campogalliano (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.570.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7209)

Autorizzazione al comune di Camposanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Camposanto (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.200.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7210)

Autorizzazione al comune di Castelvetro di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Castelvetro di Modena (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.142.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dellart. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7211)

Autorizzazione al comune di Concordia sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Concordia sulla Secchia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.858.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7212)

Autorizzazione al comune di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Fanano (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.553.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7213)

Autorizzazione al comune di Finale Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Finale Emilia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.865.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7214)

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Fiorano Modenese (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.734.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7215)

Autorizzazione al comune di Fiumalbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Fiumalbo (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.113.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7216)

Autorizzazione al comune di Frassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Frassinoro (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.626.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7217)

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Guiglia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.738.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7218)

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Lama Mocogno (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.892.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7219)

Autorizzazione al comune di Maranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Maranello (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.070.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7220)

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Marano sul Panaro (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.968.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7221)

Autorizzazione al comune di Medolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Medolla (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.951.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7222)

Autorizzazione al comune di Montecreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Montecreto (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.227.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7223)

Autorizzazione al comune di Montefiorino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Montefiorino (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.453.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7224)

Autorizzazione al comune di Montese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Montese (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.009.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7225)

Autorizzazione al comune di Nonantola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Nonantola (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.540.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7226)

Autorizzazione al comune di Novi di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Novi di Modena (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.520.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7227)

Autorizzazione al comune di San Possidonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di San Possidonio (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.090.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7228)

Autorizzazione al comune di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Zocca (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.869.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7234)

Autorizzazione al comune di Capraricа di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Capraricа di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.045.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7177)

Autorizzazione al comune di Bellosguardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Bellosguardo (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.125.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7235)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Savignano sul Panaro (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.206.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7230)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

Corso dei cambi del 19 settembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,75	623,95	624,08	624,08	623,90	623,99	624 —	623,90	623,99	623,95
$ Can.	579,58	579,80	579,50	579,50	579,20	580,10	579,60	580 —	580,10	579,75
Fr. Sv.	144,23	144,21	144,23	144,215	144,20	144,23	144,19	144,20	144,23	144,20
Kr. D.	90,30	90,32	90,34	90,345	90,30	90,32	90,33	90,30	90,32	90,31
Kr. N.	87,29	87,30	87,33	87,33	87,30	87,29	87,30	87,25	87,29	87,27
Kr. Sv.	120,77	120,80	120,83	120,82	120,80	120,80	120,815	120,70	120,80	120,80
Fol.	172,36	172,35	172,40	172,375	172,40	172,40	172,345	172,50	172,40	172,40
Fr. B.	12,49	12,495	12,50	12,50	12,49	12,49	12,497	12,50	12,49	12,495
Franco francese	126,78	126,72	126,74	126,72	126,80	126,78	126,745	126,80	126,78	126,75
Lst.	1739,65	1740,25	1740,80	1740,70	1740,25	1740,35	1740,40	1740,15	1740,35	1740,10
Dm. occ.	156,40	156,43	156,475	156,49	156,45	156,48	156,47	156,40	156,48	156,46
Scell. Austr.	24,15	24,17	24,18	24,1812	24,12	24,15	24,1805	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,69	21,70	21,70	21,71	21,75	21,70	21,697	21,70	21,70	21,70
Peseta Sp.	10,41	10,42	10,41	10,425	10,40	10,41	10,41	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 19 settembre 1966

Rendita 5 % 1935	103,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1[illegible])	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 settembre 1966

1 Dollaro USA	624,04
1 Dollaro canadese	579,55
1 Franco svizzero	144,205
1 Corona danese	90,337
1 Corona norvegese	87,315
1 Corona svedese	120,817
1 Fiorino olandese	172,36
1 Franco belga	12,498
1 Franco francese	126,732
1 Lira sterlina	1740,55
1 Marco germanico	156,48
1 Scellino austriaco	24,181
1 Escudo Port.	21,704
1 Peseta Sp.	10,422

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Cortona

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1966, n. 1268, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Cortona (Arezzo).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7081)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Tramutola (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Tramutola (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Tramutola (Potenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1966

Il Governatore: CARLI

(7288)

Attribuzione della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Cappelle sul Tavo, Cepagatti e Cugnoli (Pescara) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Cappelle sul Tavo, Cepagatti e Cugnoli (Pescara) non possano utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Cappelle sul Tavo, Cepagatti e Cugnoli (Pescara) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo appositi verbali, le attività e gli atti degli Enti anzidetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1966

Il Governatore: CARLI

(7289)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a ventisei posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 20 febbraio 1958, n. 98, concernente la istituzione del ruolo della carriera di concetto dei segretari di polizia, presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, e 24 gennaio 1962, n. 46, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Accertato che nel predetto ruolo sono attualmente disponibili venti posti e che altri sei posti si renderanno disponibili entro il periodo di sei mesi successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di ventisei posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 2.

Dei suddetti ventisei posti:

A) due sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca, di cui all'art. 10, e che risultino idonei nelle prove obbligatorie, di cui all'art. 9, nonchè a favore dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove obbligatorie di cui al citato art. 9 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 10;

B) otto sono riservati a favore del personale della carriera di archivio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 98, ed in possesso dei prescritti requisiti.

Non possono usufruire di tale riserva gli impiegati che abbiano partecipato a precedenti concorsi per l'ammissione alla carriera dei segretari di polizia, senza conseguire l'idoneità.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo quanto stabilito dal successivo art. 4;

C) cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) buona condotta;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) avere assolto gli obblighi di leva od esserne stati esentati.

Art. 4.

Il limite massimo di età previsto dall'art. 3, lettera *B*), è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, numero 93; nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815; art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, numero 1385);

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie (legge 2 aprile 1958, n. 364);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendendo il presente beneficio;

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, articolo 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 223, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5, in relazione all'articolo 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404: il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 8), nonchè per le categorie ad essi assimilate; e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione, condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9; e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539, e legge 24 febbraio 1953, numero 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

h) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatisi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

i) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

l) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

m) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

n) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2, legge 14 marzo 1961, n. 130);

o) per i mutilati ed invalidi del cessato impero austro-ungarico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 131);

p) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa, nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª; nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè, infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

7) a 55 anni, per le vedove e gli orfani di guerra e le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6);

8) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il pe-

riodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

9) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 8) e 9), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

10) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti od operai di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza o degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti (legge 26 marzo 1965, n. 229); nonchè, in ogni caso, per i candidati in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in possesso del prescritto titolo di studio (legge 20 febbraio 1958, n. 98, art. 4);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 5.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso la pubblica Amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva della Amministrazione statale che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera A) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatta su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dal precedente art. 4, hanno diritto alla elevazione o alla esenzione dal limite di età;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive, eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove conseguano la nomina.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesca) scelta dal candidato per la prova obbligatoria, ed inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda, eventualmente sostenere (stenografia, lingue straniere — francese, inglese o tedesca — diverse da quella scelta come obbligatoria).

I candidati che desiderano concorrere anche ai due posti riservati di cui alla lettera A) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno farne richiesta nella domanda, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere in tedesco tutte le prove obbligatorie di esame.

I candidati, appartenenti alla carriera d'archivio della pubblica sicurezza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 98, che desiderano concorrere agli otto posti riservati di cui alla lettera B) del precedente art. 2, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito indicato nella domanda, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 8.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Per il giudizio sulle prove di lingua straniera e sulle prove facoltative di cui agli articoli successivi, alla Commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova, con voto consultivo.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte avranno per oggetto:

a) elementi di diritto privato e di diritto pubblico (costituzionale, amministrativo e penale);

b) un tema di cultura riguardante problemi ed aspetti della vita contemporanea.

La prova orale avrà per oggetto:

1) le materie della prima prova scritta;

2) legislazione fondamentale amministrativa, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza;

3) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

4) nozioni di diritto tributario;

5) storia politica d'Italia dal 1815;

6) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di sapere tradurre correntemente dall'italiano in francese o dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Prove facoltative:

a) stenografia;

b) lingua straniera (francese, inglese o tedesco) diversa da quella prescelta come obbligatoria.

Art. 10.

I candidati che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 2, lettera *A*) del presente decreto, devono sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

Sarà consentito l'uso del vocabolario.

I candidati che oltre a concorrere ai due posti riservati di cui al richiamato art. 2, hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie d'esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco, prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, mediante una prova scritta ed orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco.

Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca o di lingua italiana terranno luogo, per i candidati aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 2, lettera *A*), della prova orale obbligatoria di lingua, prescritta al n. 6) del precedente art. 9.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 12.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, ne verrà data comunicazione, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non otterrà la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente, può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente la prova facoltativa di stenografia, può essere attribuito un maggior punteggio fino a 1,66 cinquantesimi.

I punti per le prove facoltative sono attribuiti semprechè i candidati abbiano superato la prova orale, ai sensi del precedente terzo somma.

Art. 13.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno di essi riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo del Ministero.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni dieci, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti e gli altri ritenuti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

In particolare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, nonchè gli appartenenti alle altre categorie cui sono estesi i benefici a favore dei combattenti dovranno produrre la debita documentazione delle rispettive qualifiche, rilasciata dalle competenti autorità, a termini delle vigenti disposizioni;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, i mutilati ed invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in carta da bollo;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme, verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione anche in formazioni non regolari, gli orfani dei caduti in seguito a lesioni riportate nell'espletamento di operazioni di bonifica di immobili minati, o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni

singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei mutilati ed invalidi del cessato impero austro-ungarico, nonchè i figli di persone divenute permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro per fatto di guerra od altro evento che dia titolo a pensione od assegno di guerra, ed i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, od anche una dichiarazione dell'Amministrazione presso cui il caduto prestava servizio;

h) le vedove di guerra dovranno produrre certificato mod. 331 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove dei caduti per servizio produrranno una dichiarazione dell'Amministrazione presso cui il caduto prestava servizio;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che la madre o il padre fruiscono di pensione;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno certificare tale qualità mediante l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno certificare tale qualità mediante l'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide, al fine di cui sopra, anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo e dalla zona *B* del territorio di Trieste, i profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè i profughi dall'Algeria e da altri paesi del Continente africano da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio, certificheranno tale loro qualità con i documenti richiesti, rispettivamente dalle leggi 27 febbraio 1958, n. 130, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatti di guerra o di caduti per servizio, presenteranno certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori, od operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del seguente art. 18;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, dovranno, produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del seguente art. 18.

Ogni altro titolo previsto dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 2 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito, varranno, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma o attestante che il diploma stesso è in corso di compilazione.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui all'art. 4, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina, ai sensi del precedente art. 14;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato, in bollo, dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato, in bollo, dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego messo a concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve, inoltre, contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per coloro che siano invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado dell'invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro, od alla sicurezza degli impianti, e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Tutte le qui menzionate certificazioni mediche devono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i vincitori del concorso per i quali lo ritenga necessario;

7) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, o in servizio permanente o continuativo, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè gli appartenenti al Corpo delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi, produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del reparto al quale appartengono, comprovante tale loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 19.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 14, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 18, e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 20.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvederà alla nomina dei vincitori del concorso con decreto ministeriale.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero eventualmente vacanti successivamente.

Art. 21.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari di polizia in prova.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Il direttore della divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1966

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1966
Registro n. 24 *Interno, foglio n.* 172

ALLEGATO

(Modello della domanda, in carta bollata)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale - ROMA

Il sottoscritto nato il a . . e residente in chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento

di ventisei posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

A tale fine, dichiara:

1) di essere *cittadino italiano*;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .;

3) di non avere riportato condanne penali;

4) di essere in possesso del diploma di conseguito presso in data .;

5) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, in posizione di .;

6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua

7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico.

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza.

addì

Firma ed indirizzo

Autentica della firma

N. B.:

A) Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, devono indicare in base a quali titoli previsti dall'art. 4 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione o alla esenzione dal limite di età.

B) Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali con qualifica non inferiore a quella di archivista, devono dichiarare la qualifica che in atto rivestono e, inoltre, di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

D) Gli aspiranti che intendano concorrere ai due posti riservati di cui alla lettera *A*) dell'art. 2 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

E) Gli aspiranti, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui alla lettera *A*) dell'art. 2 del bando di concorso e desiderano effettuare tutte le prove obbligatorie di esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando, altresì, di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua italiana.

F) Gli aspiranti che intendono concorrere agli otto posti riservati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso, debbono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione, dichiarando di trovarsi nella situazione prevista, a tal fine, dalla legge n. 98 del 1958.

G) Gli aspiranti dovranno fare esplicita richiesta delle singole prove d'esame facoltative che intendano eventualmente sostenere (stenografia, lingue straniere: francese, inglese o tedesco, diverse da quella scelta come obbligatoria).

(6861)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a tre posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Visto il quadro B-17/*a*, allegato al sopracitato testo unico, n. 3, relativo agli organici del personale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a tre posti di ispettore in prova (ex coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di ispettore in prova (ex coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti del diploma di laurea in ingegneria (di qualunque specializzazione).

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di

età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione allo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione di decreti-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo all. *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il sudetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti artt. 3, punto 5) e 4) possono essere ammessi al concorso.

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra od assimilati, dai congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta legale, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quello di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra,

dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione ne ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 gugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; *i figli dei mutilati ed invalidi* per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata da L. 400, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta da bollo da L. 400, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli dei caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nello ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione. Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400.

F) Certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere. oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali)e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'Ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica numero 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale, secondo il seguente programma:

a) *Prove scritte*:

I. *Fisica tecnica*:

1) produzione e trasmissione del calore, apparecchi per la combustione. caldaia, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori. Ciclo di funzionamento delle macchine termiche;

2) combustibili solidi, liquidi e gassosi, utilizzazione industriale del calore, impianti di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento dell'aria;

3) produzione del freddo· ciclo teorico di funzionamento delle macchine frigorifere, impianti frigoriferi;

4) macchine termiche ed idrauliche: macchine a vapore. turbine a vapore; condensatori; motori a combustione interna: cicli e diagrammi; turbine idrauliche, pompe a stantuffo, pompe centrifughe, ventilatori; compressori, serbatoi a pressione;

5) elettronica: principi generali; cenni sulle macchine elettriche statiche, generatori, motori e convertitori, raddrizzatori elettronici e termojonici, accumulatori; impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazone di energia elettrica; equipaggiamento delle centrali elettriche e delle cabine di trasformazione;

6) impianti ad alta e bassa tensione (linee e cavi) con particolare riferimento alla fornitura di energia ad uso stabilimento industriale;

7) cenni sull'energia nucleare e sulle sue applicazioni industriali;

II. *Tecnologie speciali*:

1) meccaniche: macchine utensili, trattamenti termici, fonderie; prove sui materiali metallici; tolleranze e accoppiamenti; lavorazione a freddo e a caldo;

2) metallurgiche: trattamenti dei principali metalli. (ferro e ghisa), piombo, zinco, rame, mercurio, alluminio); laminazione a caldo e a freddo;

3) tessili: (lana, cotone. fibre artificiali e sintetiche, seta) produzione, filatura, tessitura, prove meccaniche;

4) legno: tecnologia del legno a macchina per la lavorazione del legname;

5) edilizia: elementi di costruzione; impianti ed organizzazione del cantiere; prove sui materiali edili. Impianti per la produzione della calce e del cemento.

III. *Diritto industriale*:

L'impresa industriale: disciplina concernente l'azienda. la concorrenza ed i Consorzi. I diritti sulle invenzioni industriali

b) *Prova orale*.

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

nozioni di economia politica;

statistica metodologica;

elementi dell'ordinamento amminnistrativo dello Stato;

lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato, con conversazione e traduzione di brani di carattere tecnico.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

c) da due impiegati della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente, membri.

Alla Commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti. tre professori esperti nelle lingue francese, inglese e tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza degli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè gli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avvsio da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ispettore in prova (ex coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria e conseguiranno la nomina ad ispettore se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad ispettore in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica di appartenenza (ex coefficiente 271), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente da questa o di altre Amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori, che nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, presso la sede loro assegnata, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 19 luglio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1966
Registro n. 12, *foglio n.* 283

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Div. II (concorsi)
Via Molise, 2 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . . . e residente in . . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . . . . in prova nella carriera . . . . . del ruolo . . . . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);
c) di non aver riportato condanne penali (3);
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;
e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (4);
f) di / non —— aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;
g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . . . (5);
h) di voler sostenere la prova.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio

nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . . in servizio a . . . . . presso . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . rilasciato il . . . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che: avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6695)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 4 aprile 1966, avranno luogo in Roma - Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 13, 14 e 15 ottobre 1966, con inizio alle ore 8.

(7267)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della graduatoria dei vincitori del concorso a settecentocinquanta posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1966 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 ottobre 1965, n. 1357 (11) P.I.a.3, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1965, registro n. 102, n. 133, con cui è stata approvata la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso a settecentocinquanta posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale 23 novembre 1963, n. 1460 (11) P.I.a.3.

(6942)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esame speciale a cinque posti nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto, riservato al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti del Ministero della difesa (Aeronautica) a disposizione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

Nel Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile n. 5 del maggio 1966 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 19 febbraio 1966 concernente le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esame speciale a cinque posti nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto, riservato al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti del Ministero della difesa (Aeronautica) a disposizione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

(6908)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « preparatore specializzato di laboratori tecnologici » e « collaudatore verificatore di calzature » di 1ª categoria nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nella Amministrazione militare marittima.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 70 del 31 agosto 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 28 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1966, registro n. 33 Difesa-Marina, foglio n. 163, dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « preparatore specializzato di laboratori tecnologici » e « collaudatore verificatore di calzature » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(7266)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conclusione con esito negativo del concorso per esami a sette posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1966, registro n. 4 Sanità, foglio n. 79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 24 maggio 1966, con il quale è stato bandito un concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a sette posti di medico provinciale di 2ª classe in prova;

Ritenuto che nessuno degli aventi diritto ha presentato domanda di ammissione all'anzidetto concorso, nel termine prefisso all'art. 2 del bando;

Considerato, conseguentemente, che il concorso di che trattasi deve essere dichiarato deserto;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a sette posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1966
Registro n. 8, *foglio n.* 1

(7270)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.